


a

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it suaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö^&^ç Á »Á JÍ Î DE Ó&^|Á E EDECF

SAPI - UD/AIA/144

Proroga termini prescrizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA MOSOLO MARCO E VALENTINA S.S., presso l'installazione sita nel Comune di Faedis (UD) e modifica dell'AIA stessa.

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Visto** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Vista** la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

**Vista** la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**Visto** il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

**Visto** il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

**Vista** la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante “D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva”;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell’articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 “Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca”) recante il programma d’azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

**Visto** il D.M. 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006);

**Visto** il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 (Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne);

**Visto** il Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013 (Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181);

**Visto** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 novembre 2014 recante le modalità di redazione della relazione di riferimento, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante “Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall’inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l’articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3944 del 13 ottobre 2020, con il quale la SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA MOSOLO MARCO E VALENTINA S.S. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Faedis (UD), via Cuarde, 17, frazione Raschiacco, identificata dal codice fiscale 02850160306, è stata autorizzata all’esercizio dell’attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell’Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006

(Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), presso l'installazione sita nel Comune di Faedis (UD), via Cuarde, 27, frazione Raschiacco;

**Atteso** che all'Allegato B del citato decreto n. 3944/2020 è stata imposta, tra le altre, la seguente prescrizione:

- alla fine dei lavori il Gestore deve effettuare le misurazioni degli impatti acustici derivanti dagli impianti di ventilazione nel periodo di massimo funzionamento (luglio – agosto) ed alla massima potenza (step 5) con l'impianto di trattamento dell'aria funzionante con la stessa modalità (step 5). Entro 60 giorni dalla rilevazione il Gestore deve trasmettere i risultati di tali misure all'Autorità competente e ad ARPA;

**Vista** la nota datata 17 settembre 2021, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) il 17 settembre 2021, ricevuta il 20 settembre 2021 ed assunta al protocollo regionale n. 51127 del 21 settembre 2021, con la quale il Gestore:

1) ha comunicato che in data 22 luglio 2021 sono stati effettuati i rilievi fonometrici e che il Gestore stesso è ancora in attesa della documentazione relativa alla valutazione di impatto acustico in opera;

2) ha chiesto, al fine di permettere ai tecnici incaricati il completamento della citata documentazione, una proroga di 30 giorni del termine per la presentazione della stessa;

**Ritenute** esaustive le motivazioni addotte dal Gestore, si ritiene di concedere la proroga di 30 giorni richiesta e di modificare, conseguentemente, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 3944 del 13 ottobre 2020;

## DECRETA

1. E' prorogato di 30 giorni il termine per la presentazione, da parte della SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA MOSOLO MARCO E VALENTINA S.S. con sede legale nel Comune di Faedis (UD), via Cuarde, 17, frazione Raschiacco, identificata dal codice fiscale 02850160306, della documentazione relativa alle misurazioni degli impatti acustici derivanti dagli impianti di ventilazione.

### **Art. 1 – Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale**

1. La prescrizione n. 2 dell'Allegato B al decreto n. 3944/2020, è sostituita dalla seguente:

2. alla fine dei lavori il Gestore deve effettuare le misurazioni degli impatti acustici derivanti dagli impianti di ventilazione nel periodo di massimo funzionamento (luglio – agosto) ed alla massima potenza (step 5) con l'impianto di trattamento dell'aria funzionante con la stessa modalità (step 5). **Entro 90 giorni** dalla rilevazione il Gestore deve trasmettere i risultati di tali misure all'Autorità competente e ad ARPA.

### **Art. 2 – Disposizioni finali**

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 3944/2020.

2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Semplice Agricola Mosolo Marco e Valentina S.S., al Comune di Faedis, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Ministero della Transizione Ecologica.


**3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, in TRIESTE, via Carducci, 6.

**4.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it saaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 3944/AMB del 13/10/2020 SAPI - UD/AIA/144

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio, da parte della SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA MOSOLO MARCO E VALENTINA S.S., dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, presso l'installazione sita nel Comune di Faedis (UD).

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Visto** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Vista** la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

**Vista** la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**Visto** il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

**Visto** il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

**Vista** la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento

di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

**Visto** il D.M. 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006);

**Visto** il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 (Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne);

**Visto** il Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013 (Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181);

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 novembre 2014 recante le modalità di redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

**Visto** l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

**Visto** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Visti**, altresì l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la quale

prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la domanda datata 18 giugno 2019, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) il 19 luglio 2019, acquisita dal Servizio competente il 19 luglio 2019 con prot. n. 35800, presentata dalla SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA MOSOLO MARCO E VALENTINA S.S. con sede legale nel Comune di Faedis (UD), via Cuarde, 17, frazione Raschiacco, identificata dal codice fiscale 02850160306 (di seguito indicata come Gestore), per il rilascio, ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), da svolgersi presso l'installazione sita nel Comune di Faedis (UD), via Cuarde, 27, frazione Raschiacco;

**Considerato** che la richiesta di autorizzazione è stata effettuata poiché il Gestore intende ristrutturare i due capannoni dell'allevamento di polli da carne esistente, dotandoli dei requisiti previsti dalla normativa sul benessere animale, portando la capacità di allevamento da circa 30.000 capi/ciclo a 62.320 posti pollame;

**Vista** la nota prot. n. 39749 del 12 agosto 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha chiesto al Gestore:

- 1) ha chiesto al Gestore di inviare, entro 60 giorni dal ricevimento della nota stessa, le schede da A ad L, in quanto risultano mancanti a seguito dell'esame della documentazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione integrata ambientale;
- 2) ha chiesto al Gestore di contattare il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile al fine di una puntuale valutazione in merito alla necessità di attivare un procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, i cui esiti dovranno essere inviati al Servizio competente entro i termini sopra menzionati;
- 3) ha comunicato al Gestore che i termini del procedimento sono interrotti fino alla presentazione della documentazione;

**Vista** la nota del 6 ottobre 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 7 ottobre 2019 con protocollo n. 47688, con la quale il Gestore:

- 1) ha inviato, quali integrazioni alla domanda di autorizzazione integrata ambientale, le mancanti schede da A a L;
- 2) ha trasmesso l'istanza datata 2 ottobre 2019, con la quale è stata chiesta la sospensione del procedimento di autorizzazione integrata ambientale, al fine di ottenere gli esiti della verifica di assoggettabilità alla VIA per l'impianto relativo all'allevamento avicolo;

**Vista** la nota prot. n. 49187 del 15 ottobre 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile n. 1290 del 5 marzo 2020, con il quale è stato disposto che il progetto riguardante il recupero funzionale di due capannoni destinati ad

allevamento avicolo in via Cuarde, 27, lavori di restauro e risanamento conservativo da realizzarsi in Comune di Faedis, presentato dalla Società Agricola Mosolo Marco e Valentina, non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla legge regionale 43/1990 e al decreto legislativo 152/2006;

**Considerato** che:

1) con la nota prot. n. 14498 del 26 marzo 2020, trasmessa a mezzo PEC, il Servizio competente ha comunicato al Gestore che ai sensi dell'articolo 103, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale resta sospeso fino al 15 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe ministeriali;

2) con la nota prot. n. 17210 del 15 aprile 2020, trasmessa a mezzo PEC, il Servizio competente ha comunicato al Gestore che ai sensi dell'articolo 37, del decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020 *"Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"* il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale rimane sospeso fino al 15 maggio 2020;

**Vista** la nota prot. n. 22715 del 19 maggio 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato ai fini istruttori al Comune di Faedis, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale ambiente ed energia, la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa documentazione tecnica, comprendente anche le integrazioni documentali fornite dal Gestore con la nota datata 6 ottobre 2019;

2) ha convocato, per il giorno 29 giugno 2020, la Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Atteso** che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 21 maggio 2020, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

**Rilevato** che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 4, del decreto legislativo 152/2006;

**Visto** il verbale della prima Conferenza di servizi del 29 giugno 2020, dal quale risulta che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 17038 del 23 giugno 2020, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 28874, con la quale ARPA FVG ha chiesto documentazione integrativa e proposto delle prescrizioni;

2) la Conferenza di servizi, a seguito di ampia e approfondita discussione, ha ritenuto necessario acquisire le integrazioni documentali richieste da ARPA nella citata nota del 23 giugno 2020;

**Vista** la nota prot. n. 30115 del 29 giugno 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Gestore, al Comune di Faedis, ad ARPA FVG, all'Azienda



Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale ambiente ed energia, copia del verbale della prima Conferenza di servizi del 29 giugno 2020 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

2) ha chiesto al Gestore di inviare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, la documentazione integrativa richiesta da ARPA FVG;

3) ha comunicato che i termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, sono sospesi fino all'acquisizione delle integrazioni richieste;

**Vista** la nota del 27 luglio 2020, trasmessa a mezzo PEC il 28 luglio 2020, acquisita dal Servizio competente il 29 luglio 2020 con protocollo n. 35542, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta da ARPA FVG;

**Vista** la nota prot. n. 36517 del 3 agosto 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Comune di Faedis, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale ambiente ed energia, la documentazione integrativa fornita dal Gestore con la citata nota datata 27 luglio 2020;

2) ha convocato, per il giorno 9 settembre 2020, la Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** il verbale della seconda Conferenza di servizi del 9 settembre 2020, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 41966 del 7 settembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha comunicato di non rilevare, per quanto di competenza, motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, evidenziando la necessità di rispettare la distanza minima di 10 m tra la vasca Imhoff e qualunque condotta destinata ad acqua potabile prevista dalla Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 04.02.1977, o di adottare adeguate precauzioni di almeno pari efficacia;

2) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 25392 dell'1 settembre 2020, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con prot. n. 40954, con la quale ARPA FVG ha inviato il Piano di Monitoraggio e Controllo e ha proposto l'adozione di alcune prescrizioni;

3) il rappresentante di ARPA FVG:

a) ha segnalato di aver appreso, in data successiva al rilascio del succitato parere, che la Provincia di Pordenone, con nota prot. n. 2010/0065316 del 18 agosto 2010, ha rilasciato un parere al Comune di Caneva (PN), con il quale ha specificato che "solo le acque di lavaggio delle attrezzature possono essere considerate acque reflue, e come tali utilizzabili a scopi agronomici per il recupero dell'acqua e delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nelle stesse, mentre le acque provenienti dal sistema abbattimento polveri rientrerebbero nella nozione di rifiuto";

b) ha rimandato all'Autorità competente in materia di AIA, le valutazioni giuridiche relative alla assimilabilità delle acque di risulta dello scrubber alle acque reflue e alla relativa possibilità di destinazione agronomica, anche in miscelazione con effluenti zootecnici;

4) il rappresentante del Gestore ha evidenziato:

- a) che l'impianto di abbattimento delle polveri non si configura come uno scrubber, poiché non è chiuso e non origina emissioni convogliate e che è definibile come impianto di trattamento dell'aria per l'abbattimento delle polveri/odori;
- b) che le acque reflue sono una categoria di effluenti di allevamento da non confondere con i liquami e che, in quanto regolamentate da specifica norma, tali acque sono da escludere dalla categoria rifiuti e, pertanto, la gestione delle stesse sarà tenuta separata da quella dei liquami/letami;

5) il rappresentante della Regione ha dato lettura della Relazione istruttoria predisposta dal Servizio, che ricomprende i pareri sopra citati;

6) la Conferenza di servizi, dopo ampia discussione, ha modificato la Relazione istruttoria sulla base dei contributi dei partecipanti;

7) la Conferenza di servizi, alla luce delle considerazioni espresse da ARPA relativamente alle valutazioni giuridiche relative alla assimilabilità delle acque di risulta dello scrubber alle acque reflue e alla relativa possibilità di destinazione agronomica, anche in miscelazione con effluenti zootecnici, ha concordato con la necessità di effettuare un approfondimento e ha, conseguentemente, aggiornato la seduta della Conferenza stessa al giorno 11 settembre 2020;

**Vista** la nota prot. n. 42626 del 10 settembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Gestore, al Comune di Faedis, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale ambiente ed energia, il Verbale della seconda seduta della Conferenza di servizi del 9 settembre 2020 e tutta la documentazione nello stesso citata;

2) ha convocato, per il giorno 11 settembre 2020, la seconda seduta della seconda Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** il verbale della seconda seduta della seconda Conferenza di servizi dell'11 settembre 2020, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione, in merito alle valutazioni giuridiche relative all'assimilabilità delle acque di risulta dell'impianto di abbattimento polveri e alla relativa possibilità di destinazione agronomica, anche in miscelazione con effluenti zootecnici, di cui al verbale della conferenza di servizi del 9 settembre 2020, si è espresso come segue:

“La Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione Europea del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'Allegato “Conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di pollame o di suini” – definisce le acque reflue come “acque di dilavamento, di norma mescolate con effluenti di allevamento, acqua derivata dalla pulizia delle superfici (per esempio pavimenti) e delle attrezzature e acqua derivata dal funzionamento dei sistemi di trattamento dell'aria. Anche “acque cariche”. Tale definizione è vincolante in tutte le sue parti e direttamente applicabile nell'ordinamento giuridico italiano.

La normativa speciale di settore è costituita dal D.M. 25-2-2016, precedente alla sopra citata Decisione europea, “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”, avente ad oggetto i seguenti materiali o sostanze, anche in miscela tra loro:

- a) effluenti di allevamento;
- b) acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono da (...) imprese dedite

all'allevamento di bestiame (...).

Tra i Criteri generali e divieti riferiti all'Utilizzazione agronomica delle acque reflue, l'art. 15 del succitato D.M. stabilisce che non possono essere destinate ad utilizzazione agronomica in qualità di acque reflue:

- a) le acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;
- b) per il settore vitivinicolo, le acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e de-solfurazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati.

Non c'è quindi alcun divieto espresso di utilizzazione agronomica delle acque reflue non pericolose provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame.

Con riferimento al parere della Provincia di Pordenone del 2010, richiamato da ARPA nella seduta del 9 settembre u.s., questa Autorità non condivide l'impostazione che riconduce a rifiuto la fattispecie delle acque di risulta dell'impianto di abbattimento polveri.

Ai sensi del D. Lgs. 152/2006 sono acque reflue industriali "qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento".

Tenuto conto che lo stesso decreto definisce specificamente le acque di scarico "tutte le acque reflue provenienti da uno scarico", appare ovvio che esistono acque reflue che non provengono da uno scarico: esattamente come quelle di risulta dall'impianto di abbattimento polveri.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 183 del medesimo decreto è rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi": nel caso di specie manca il requisito dell'intenzione di disfarsi e non si rinviene in alcuna norma l'obbligo di disfarsi delle acque di lavaggio di un impianto di abbattimento polveri di un allevamento di polli.

2) il rappresentante di ARPA ha preso atto di quanto specificato dal rappresentante della regione e, a tal fine, fornisce proposte di prescrizioni ed integrazioni al Piano di Monitoraggio già presentato, come di seguito riportato:

Prescrizione:

"relativamente alle acque di risulta dell'impianto di abbattimento delle polveri, definite come acque reflue:

- l'impianto di trattamento dell'aria deve essere alimentato solo con acqua priva di qualsiasi additivo;
- deve essere garantita la non miscelazione con effluenti zootecnici;
- per ogni tipologia di terreno in cui si effettuerà l'utilizzo agronomico, devono essere valutate le caratteristiche pedologiche (almeno salinità e drenabilità) in cui queste vengono impiegate, tali valutazioni devono essere allegate al Piano di Utilizzo Agronomico (PUA);
- per ogni appezzamento di terreno impiegato per l'utilizzo agronomico delle acque reflue deve essere elaborato un bilancio idrico oppure rilevato il potenziale idrico al fine di applicare quantitativi di acque reflue non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture. Tali informazioni devono essere riportate in un documento mantenuto in Azienda, a disposizione degli organi di controllo;
- devono essere effettuate periodiche analisi delle acque reflue per verificare i quantitativi presenti di sostanze nutritive e l'eventuale presenza di sostanze pericolose, come previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegato. Qualora venisse rinvenuta la presenza di sostanze pericolose, deve essere data tempestiva comunicazione all'Autorità competente e all'ARPA, deve essere interrotta l'applicazione in campo e si deve provvedere a smaltire tali acque come rifiuto".

#### PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO:

“Per le acque reflue derivanti dal sistema di trattamento dell'aria, devono essere eseguite le seguenti rilevazioni/annotazioni:

Tab. 1.4.1 – Acque reflue derivanti dal trattamento aria

Parametro	Frequenza autocontrollo	UM
Ntotale , P	Entro un anno dalla messa in servizio, poi ogni 5 anni	g/l
Tutte le sostanze pericolose impiegate negli stabulari	Annuale	mg/l
Quantità acqua reflue impiegata	Ogni irrigazione	m3

3) la Conferenza di servizi, dopo ampia discussione, ha modificato la Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente, sulla base dei contributi dei partecipanti;

4) la Conferenza si è espressa favorevolmente in merito al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, alle condizioni previste dalla relazione istruttoria sottoscritta dai partecipanti alla Conferenza stessa;

**Vista** la nota prot. n. 42892 del 14 settembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore, al Comune di Faedis, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale ambiente ed energia, il Verbale della seconda seduta della seconda Conferenza di servizi dell'11 settembre 2020 e tutta la documentazione nello stesso citata;

**Considerato** che ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, la produzione degli effluenti di allevamento e che l'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto:

1) di procedere al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'allevamento avicolo sito nel comune di Faedis (UD);

2) di raccomandare al Gestore di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

## DECRETA

1. Il Gestore SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA MOSOLO MARCO E VALENTINA S.S. con sede legale nel Comune di Faedis (UD), via Cuarde, 17, frazione Raschiacco, identificata dal codice fiscale 02850160306, è autorizzato all'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), presso l'installazione sita nel Comune di Faedis (UD), via Cuarde, 27, frazione Raschiacco.

### **Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio**

1. L'esercizio dell'attività avviene nel rispetto:
  - a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;
  - b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;
  - c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto.
  - d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

### **Art. 2 – Altre prescrizioni**

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.
2. **Almeno 10 giorni prima dall'avvio effettivo dell'esercizio dell'attività**, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Udine. Il mancato invio della suddetta comunicazione al Servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.

### **Art. 3 – Autorizzazioni sostituite**

1. L'autorizzazione di cui la presente decreto sostituisce:
  - a) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo 152/2006);
  - b) l'autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

### **Art. 4 – Rinnovo e riesame**

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in 10 anni (dieci) dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verificano le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.
3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

### **Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali**

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

## **Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo**

- 1.** Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:
  - a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
  - b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
  - c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.
- 2.** Nel rispetto dei parametri di cui al Piano di monitoraggio e controllo che determinano la tariffa e sentito il Gestore, l'ARPA FVG definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.
- 3.** Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.
- 4.** Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale Ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

## **Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni**

- 1.** La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordices, del decreto legislativo medesimo.
- 2.** Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

## **Art. 8 – Tariffe per i controlli**

- 1.** Ai sensi degli articoli 3 e 6, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.
- 3.** Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione ad ARPA FVG, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

### **Art. 9 – Disposizioni finali**

- 1.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Semplice Agricola Mosolo Marco e Valentina S.S., al Comune di Faedis, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, in TRIESTE, via Carducci, 6.
- 3.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

# DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

## INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO IPPC

La Società Semplice Agricola Mosolo Marco e Valentina S.S. intende adeguare alla normativa vigente sul benessere animale l'impianto esistente per l'allevamento di polli da carne in via Cuarde, 17, loc. Raschiacco. L'area oggetto dell'intervento è collocata, dal punto di vista urbanistico, all'interno di una zona classificata nel Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Faedis come zona E4.A "ambiti di interesse agricolo paesaggistico di pianura" ed interessa il foglio di mappa n. 40, mapp. 42 del Comune di Faedis.

L'allevamento è situato in un'area prevalentemente agricola, caratterizzata da impianti viticoli/fruttiferi e superfici boscate, ad una distanza di circa 300 m da alcune civili abitazioni e a circa 150-200 m da attività produttive e residenze isolate.

Non sussistono vincoli di natura ambientale né di tipo paesaggistico sull'area di allevamento.

## ATTIVITA' PRODUTTIVA

La richiesta di autorizzazione è stata effettuata poiché il Gestore intende ristrutturare i due capannoni di un allevamento esistente di polli da carne, dotandoli dei requisiti previsti dalla normativa sul benessere animale e portando, quindi, la capacità di allevamento a 62.320 posti pollame per ciclo. Attualmente, l'accasamento è di circa 30.000 capi/ciclo, a causa delle caratteristiche costruttive e dotazionali dei capannoni (struttura portante metallica, tamponamenti laterali in muratura di cemento priva di isolamento termico e controsoffittatura in lastre di fibrocemento amianto, ventilazione naturale, assenza di sistemi di raffrescamento).

L'allevamento prevede l'ingrasso di pulcini portati in sito, divisi per sesso. Le femmine vengono allevate fino al raggiungimento di circa 1,6 kg, in un lasso temporale di circa 36 giorni, mentre i maschi fino al peso di circa 3,4 kg, in un lasso temporale di circa 52-55 giorni.

Al termine del ciclo produttivo i capi pronti vengono trasportati verso i macelli. Successivamente, i capannoni vengono preparati per un nuovo ciclo di allevamento, asportando le lettiere utilizzate nel ciclo precedente, nella pulizia dell'ambiente e di tutta l'attrezzatura ed impianti presenti.

## SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

Il mangime integrato, prodotto da mangimifici nazionale, è stoccato nei silos in dotazione a ciascuna unità di allevamento e da qui richiamato automaticamente nelle tramogge di testa delle linee di distribuzione, su comando di un pressostato. Dalle tramogge il mangime viene trasferito nelle tazze delle linee di distribuzione a mezzo di spirale funzionante anch'essa su input di un sensore posizionato sull'ultima tazza delle singole linee.

## SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

L'acqua viene distribuita automaticamente negli abbeveratoi a goccia in acciaio inox.

## CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI

Il riscaldamento è attuato con dei riscaldatori ad aria calda, alimentati a GPL, posizionati a parete in numero di 6 unità per il capannone 1 (tre per piano) e in 3 unità per il capannone 2.

L'impianto di ventilazione è del tipo ad estrazione "longitudinale", con 28 estrattori in testata nel capannone 1, installazione della finestratura estiva e di pannelli evaporativi per il raffrescamento, e di 12 estrattori assiali in testata per il capannone 2, con l'installazione anche qui della finestratura estiva ed adeguamento di quella invernale del tipo a flap. Il raffrescamento estivo viene garantito tramite un sistema di raffrescamento evaporativo, realizzato tramite cooling esterno nel capannone 1 e nebulizzazione interna nel capannone 2. Il sistema cooling nel capannone 2 non è realizzabile per le caratteristiche dimensionali di quest'ultimo.

## ENERGIA

L'energia elettrica viene fornita dall'Enel. L'installazione sarà provvista di un impianto fotovoltaico di 37 kW<sub>p</sub>.



## **PRELIEVO IDRICO**

L'approvvigionamento di acqua necessario per l'attività di allevamento avviene mediante allacciamento alla rete acquedottistica comunale.

## **EMISSIONI**

### **Emissioni in atmosfera**

Le emissioni in atmosfera si riferiscono ai seguenti inquinanti:

- ✓ NH<sub>3</sub>;
- ✓ CH<sub>4</sub>;
- ✓ N<sub>2</sub>O;
- ✓ polveri.

La quantificazione delle emissioni è stata considerata, ove disponibili parametri di dettaglio, prendendo in considerazione i locali di allevamento, gli stoccaggi degli effluenti e l'attività di spandimento agronomico.

Per l'abbattimento delle polveri/odori verrà impiegato un impianto costituito da un anello di nebulizzatori funzionanti in base alla regolazione della ventilazione, in modo che l'acqua nebulizzata, utilizzata senza alcun additivo direttamente dalla rete, sia erogata in quantità e pressione correlate alla velocità di espulsione dell'aria per appesantire le polveri e farle precipitare al suolo. Le acque derivanti da tale sistema saranno stoccate in apposite vasche ed usate per lo spandimento agronomico come acque reflue, ai sensi della Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione Europea del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (acque reflue: *"acque di dilavamento, di norma mescolate con effluenti di allevamento, acqua derivata dalla pulizia delle superfici (per esempio pavimenti) e delle attrezzature e acqua derivata dal funzionamento dei sistemi di trattamento dell'aria. Anche "acque cariche"*).

### **Scarichi idrici**

Lo scarico, di tipo civile, deriva dal servizio igienico-sanitario. Le acque saranno convogliate in corpo idrico superficiale (rio Placiutes) previo trattamento costituito da: degrassatore-dissabbiatore, vasca Imhoff, pozzetto di testa per sistema di evapotraspirazione, sistema di fitoevapotraspirazione, stazione di ricircolo, pozzetto di campionamento.

### **Acque di lavaggio**

Le operazioni di pulizia dei locali di allevamento e delle attrezzature vengono effettuate con getto d'acqua ad alta pressione. Tali acque vengono convogliate ai pozzetti di raccolta a tenuta presenti in ogni capannone ed utilizzate a scopo agronomico.

### **Emissioni sonore**

Il gestore identifica come principali sorgenti di rumore il traffico veicolare indotto dall'attività di allevamento ed il funzionamento degli impianti, di tipo discontinuo.

Il Comune di Faedis ha adottato il PCCA con delibera del Consiglio comunale n. 2 del 10/06/2014; l'allevamento è collocato in classe III.

### **Effluenti di allevamento**

L'Azienda intende utilizzare agronomicamente l'intera lettiera prodotta dall'allevamento. Al termine di ogni ciclo, detta lettiera viene depositata nella concimaia coperta mediante pala meccanica.

### **Mortalità di allevamento**

La consistenza della mortalità si manifesta, da una parte, come costante fisiologica dell'attività di allevamento (prevalente), dall'altra come conseguenza di situazioni particolari, sanitarie (insorgenza di patologie o malattie o stati di debilitazione) ed ambientali (es. eccesso di caldo) cui i soggetti allevati possono incorrere.

I capi morti in allevamento sono esclusi dalla classificazione di rifiuto, in quanto rientrano nella categoria di sottoprodotti di origine animale di categoria 2, conformemente al Reg. CE/1069/2009.

Essi sono stoccati in apposita cella frigorifera per poi essere ceduti a ditte autorizzate.

## **RIFIUTI**

I rifiuti che si originano dall'attività di allevamento sono principalmente riconducibili alla categoria CER 15 01 02 - imballaggi in plastica, 15 01 06 – imballaggi in materiali misti, 15 02 07 – imballaggi in vetro.

E', inoltre, possibile la somministrazione di vaccini vivi e, di conseguenza, la produzione di rifiuti con CER 18 02 02\* - rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni e con CER 15 01 10\* - imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze.

## **RELAZIONE DI RIFERIMENTO**

La verifica di assoggettabilità, eseguita ai sensi del D.M. 272/2014 e secondo le Linee Guida redatte da ARPA FVG, ha prodotto esito negativo e pertanto il Gestore non ha presentato la Relazione di riferimento.

## **VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**

L'allevamento è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità alla VIA, conclusasi favorevolmente con decreto n. 1290/AMB del 05/03/2020. E' stata imposta la seguente condizione ambientale:

- 1) nella fase post operam, nel caso in cui dovessero pervenire agli enti deputati al controllo del territorio o ai Comuni interessati segnalazioni di disturbi olfattivi riconducibili all'attività in esame, la ditta si dovrà attivare prontamente per attuare:
  - attività di monitoraggio delle emissioni odorigene, da concordarsi preventivamente con ARPA FVG stessa (la valutazione delle sorgenti emissive e la campagna di prelievo olfattometrico dovranno essere eseguite previa comunicazione e in accordo con ARPA FVG);ulteriori misure mitigative rispetto a quelle previste in progetto, da inserirsi all'interno del Piano di Monitoraggio.

# ALLEGATO A

## MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (MTD)

Il Gestore adotta le migliori tecniche disponibili così come definite dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

### 1. Conclusioni generali sulle BAT

#### 1.1 Sistemi di gestione ambientale (Environmental management systems — EMS)

BAT 1. Al fine di migliorare la prestazione ambientale generale di un'azienda agricola, le BAT consistono nell'attuazione e nel rispetto di un sistema di gestione ambientale (EMS) che comprenda tutte le seguenti caratteristiche:

	Applicata SI/NO	Note
1. impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;	SI	Riportare i dati specifici dell'Azienda: N.ro Addetti: 2 Dati caratteristici dell'Azienda: allevamento avicolo della capacità di 62.320 posti
2. definizione di una politica ambientale che preveda miglioramenti continui della prestazione ambientale dell'installazione;	SI	
3. pianificazione e attuazione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;	SI	
4. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione a:		
a. struttura e responsabilità;	SI	
b. formazione, sensibilizzazione e competenza;	SI	
c. comunicazione;	SI	
d. coinvolgimento del personale;	SI	
e. documentazione;	SI	
f. controllo efficace dei processi;	SI	
g. programmi di manutenzione;	SI	
h. preparazione e risposta alle situazione di emergenza;	SI	
i. verifica della conformità alla normativa in materia ambientale;	SI	
5. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione:		
a. al monitoraggio e alla misurazione (cfr. anche il documento di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni dalle installazioni IED — ROM);	SI	
b. alle misure preventive e correttive;		
c. alle tenuta dei registri;	SI	
d. a un audit indipendente (ove praticabile) interno ed esterno, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;	SI NO	
6. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dei dirigenti di alto grado al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;	NO	
7. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;		
8. considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale dismissione dell'impianto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita;	SI SI	
9. applicazione con cadenza periodica di un'analisi comparativa settoriale (per esempio il documento di riferimento settoriale EMAS).	SI	

	Applicata SI/NO	Note
<p>Specificamente per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, le BAT includono nel sistema di gestione ambientale anche i seguenti elementi:</p> <p>10. attuazione di un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 9);</p> <p>11. attuazione di un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12).</p> <p><i>Considerazioni tecniche pertinenti per l'applicabilità</i></p> <p>L'ambito di applicazione (per esempio livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (standardizzato o non standardizzato) sono di norma adeguati alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'azienda agricola e alla gamma dei suoi possibili effetti sull'ambiente.</p>	<p>NO</p> <p>NO</p> <p>(v. applicabilità)</p>	<p>L'Azienda non produce emissioni sonore significative.</p> <p>L'Azienda applica tutte le MTD per il contenimento dell'impatto odorigeno.</p>

## 1.2 Buona gestione

BAT 2. Al fine di evitare o ridurre l'impatto ambientale e migliorare la prestazione generale, la BAT prevede l'utilizzo di tutte le tecniche qui di seguito indicate.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	<p>Ubicare correttamente l'impianto/azienda agricola e seguire disposizioni spaziali delle attività per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ridurre il trasporto di animali e materiali (effluenti di allevamento compresi),</li> <li>– garantire distanze adeguate dai recettori sensibili che necessitano di protezione,</li> <li>– tenere in considerazione le condizioni climatiche prevalenti (per esempio venti e precipitazioni),</li> <li>– tenere in considerazione il potenziale sviluppo futuro della capacità dell'azienda agricola,</li> <li>– prevenire l'inquinamento idrico.</li> </ul>	<p>Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti.</p>	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p>	
b	<p>Istruire e formare il personale, in particolare per quanto concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la normativa pertinente, l'allevamento, la salute e il benessere degli animali, la gestione degli effluenti di allevamento, la sicurezza dei lavoratori,</li> <li>– il trasporto e lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento,</li> <li>– la pianificazione delle attività,</li> <li>– la pianificazione e la gestione delle emergenze,</li> <li>– la riparazione e la manutenzione delle attrezzature.</li> </ul>	<p>Generalmente applicabile</p>	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p>	

c	<p>Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali l'inquinamento dei corpi idrici, che può comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– un piano dell'azienda agricola che illustra i sistemi di drenaggio e le fonti di acqua ed effluente,</li> <li>– i piani d'azione per rispondere ad alcuni eventi potenziali (per esempio incendi, perdite o crollo dei depositi di stoccaggio del liquame, deflusso non controllato dai cumuli di effluenti di allevamento, versamento di oli minerali),</li> <li>– le attrezzature disponibili per affrontare un incidente ecologico (per esempio attrezzature per il blocco dei tubi di drenaggio, argine dei canali, setti di divisione per versamento di oli minerali).</li> </ul>	Generalmente applicabile	SI  SI  SI	
d	<p>Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– i depositi di stoccaggio del liquame, per eventuali segni di danni, degrado, perdite,</li> <li>– le pompe, i miscelatori, i separatori, gli irrigatori per liquame,</li> <li>– i sistemi di distribuzione di acqua e mangimi,</li> <li>– i sistemi di ventilazione e i sensori di temperatura,</li> <li>– i silos e le attrezzature per il trasporto (per esempio valvole, tubi),</li> <li>– i sistemi di trattamento aria (per esempio con ispezioni regolari).</li> </ul> <p>Vi si può includere la pulizia dell'azienda agricola e la gestione dei parassiti.</p>	Generalmente applicabile	SI  SI SI SI SI SI SI	
e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni.	Generalmente applicabile	SI	

### 1.3 Gestione alimentare

BAT 3. Per ridurre l'azoto totale escreto e quindi le emissioni di ammoniaca, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta-N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili.	Generalmente applicabile	SI	
b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile	SI	

c	Aggiunta di quantitativi controllati di aminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza.	L'applicabilità può essere limitata se i mangimi a basso contenuto proteico non sono economicamente disponibili. Gli aminoacidi di sintesi non sono applicabili alla produzione zootecnica biologica.	SI	
d	Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'ozono totale escreto	Generalmente applicabile	SI	
La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.1 Le informazioni sull'efficacia delle tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca possono essere ottenute da orientamenti europei o internazionali riconosciuti, per esempio gli orientamenti dell'UNECE «Options for ammonia mitigation».				

Tabella 1.1

**Azoto totale escreto associato alla BAT**

Parametro	Specie animale	Totale azoto escreto <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> associato alla BAT (Kg N escreto/posto animale/anno)
Totale azoto escreto espresso in N	Suinetti svezzati	1,5 – 4,0
	<b>Suini da ingrasso</b>	7,0-13,0
	Scrofe (inclusi i suinetti)	17,0 – 30,0
	Galline ovaiole	0,4 – 0,8
	Polli da carne	0,2 – 0,6
	Anatre	0,4 – 0,8
	Tacchini	1,0 – 2,3 <sup>(3)</sup>
<sup>(1)</sup> Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche <sup>(2)</sup> L'azoto totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame <sup>(3)</sup> Il limite superiore dell'intervallo è associato all'allevamento di tacchini maschi		

BAT 4. Per ridurre il fosforo totale escreto rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica (1)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile	SI	Mangime fornito dal soccidario
b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto (per esempio fitasi).	La fitasi può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.	SI	
c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.	Applicabilità generale entro i vincoli associati alla disponibilità di fosfati inorganici altamente digeribili.	SI	
(1) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.2				

Tabella 1.2

**Fosforo totale escreto associato alla BAT**

Parametro	Specie animale	Fosforo totale escreto associato alla BAT <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> (Kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> escreto/posto animale/anno)
Fosforo totale escreto espresso come P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Suinetti svezzati	1,2 – 2,2
	Suini da ingrasso	3,5 - 5,4
	Scrofe (inclusi i suinetti)	9,0 – 15,0
	Galline ovaiole	0,10 – 0,45
	Polli da carne	0,05 – 0,25
	Tacchini	0,15 – 1,0

<sup>(1)</sup> Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche  
<sup>(2)</sup> Il fosforo totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame

**1.4 Uso efficiente dell'acqua**

BAT 5. Per un uso efficiente dell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Registrazione del consumo idrico	Generalmente applicabile	SI	Ogni fine ciclo
b	Individuazione e riparazione delle perdite	Generalmente applicabile	SI	
c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione.	Non applicabile agli allevamenti di pollame che usano sistemi di pulizia a secco.	SI	
d	Scegliere e usare attrezzature adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi circolari, abbeveratoi continui) per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità di acqua (ad libitum).	Generalmente applicabile	SI	
e	Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile.	Generalmente applicabile	SI	
f	Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia.	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi. L'applicabilità può essere limitata da rischi per la sicurezza biologica.	NO	Non applicata per limitare il rischio di contaminazione

## 1.5 Emissioni dalle acque reflue

BAT 6. Per ridurre la produzione di acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile	Generalmente applicabile	SI	
b	Minimizzare l'uso di acqua	Generalmente applicabile	SI	
c	Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole esistenti.	SI	

<sup>(1)</sup> Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1

BAT 7. Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.	Generalmente applicabile	SI	
b	Trattare le acque reflue.	Generalmente applicabile	NO	Acque reflue utilizzate a scopo agronomico
c	Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carrobotte, iniettore ombelicale.	L'applicabilità può essere limitata dalla limitata disponibilità di terreni idonei adiacenti all'azienda agricola. Applicabile solo alle acque reflue con dimostrato basso livello di contaminazione.	SI	Applicazione al suolo secondo PUA

<sup>(1)</sup> Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1



## 1.6 Uso efficiente dell'energia

BAT 8. Per un uso efficiente dell'energia in un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza.	Può non essere applicabile agli impianti esistenti.	SI	
b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	Generalmente applicabile	SI	
c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico..	Può non essere applicabile agli impianti che utilizzano la ventilazione naturale. L'isolamento può non essere applicabile agli impianti esistenti per limitazioni strutturali.	SI	
d	Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico	Generalmente applicabile	SI	
e	Impiego di scambiatori di calore. Si può usare uno dei seguenti sistemi: 1. aria/aria; 2. aria/acqua; 3. aria/suolo.	Gli scambiatori di calore aria/suolo sono applicabili solo se vi è disponibilità di spazio a causa della necessità di un'ampia superficie di terreno.	NO SI NO	Raffrescamento evaporativo (realizzato tramite cooling esterno nel capannone 1 e nebulizzazione interna nel capannone 2). Il sistema cooling nel capannone 2 non è realizzabile per le caratteristiche dimensionali dello stesso. Vedasi controllo specifico nel PMC
f	Uso di pompe di calore per recuperare il calore	L'applicabilità delle pompe di calore basate sul recupero del calore geotermico è limitata dalla disponibilità di spazio se si usano tubi orizzontali.	NO	
g	Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combi- deck).	Non applicabile agli allevamenti di suini. L'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.	NO	

h	Applicare la ventilazione naturale	<p>Non applicabile a impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata.</p> <p>Negli allevamenti di suini, può non essere applicabile a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sistemi di stabulazione con pavimenti ricoperti di lettiera in climi caldi,</li> <li>- sistemi di stabulazione senza pavimenti ricoperti di lettiera o senza box (per esempio cuccette) coperti, isolati in climi freddi.</li> </ul> <p>Negli allevamenti di pollame, può non essere applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- durante la fase iniziale dell'allevamento, salvo allevamento di anatre,</li> <li>- a causa di condizioni climatiche estreme.</li> </ul>	SI	Quando possibile (stagioni intermedie)
(1) Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.2				

### 1.7 Emissioni sonore

BAT 9. Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
<p>La BAT consiste nel predisporre e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che comprenda gli elementi riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma</li> <li>ii. un protocollo per il monitoraggio del rumore;</li> <li>iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati;</li> <li>iv. un programma di riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni sonore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione;</li> <li>v. un riesame degli incidenti sonori e dei rimedi e la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.</li> </ul>	<p>BAT 9 è applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato.</p>	NO	L'Azienda non dispone di un SGA

BAT 10. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	In fase di progettazione dell'impianto/azienda agricola, si garantiscono distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili mediante l'applicazione di distanze standard minime	Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti	NO	L'Azienda è esistente ed è stata oggetto di valutazione di impatto acustico
b	Ubicazione delle attrezzature	I livelli di rumore possono essere ridotti: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. aumentando la distanza fra l'emittente e il ricevente (collocando le attrezzature il più lontano possibile dai recettori sensibili)</li> <li>ii. minimizzando la lunghezza dei tubi di erogazione dei mangimi</li> <li>iii. collocando i contenitori e i silos dei mangimi in modo di minimizzare il movimento di veicoli nell'azienda agricola</li> </ul>	Negli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature può essere limitata dalla mancanza di spazio o dai costi eccessivi.	SI     SI     SI	
c	Misure operative	Fra queste figurano misure, quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. chiusura delle porte e delle principali aperture dell'edificio, in particolare durante l'erogazione del mangime, se possibile;</li> <li>ii. apparecchiature utilizzate da personale esperto;</li> <li>iii. assenza di attività rumorose durante la notte e i fine settimana, se possibile;</li> <li>iv. disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione;</li> <li>v. funzionamento dei convogliatori e delle coclee pieni di mangime, se possibile;</li> </ul>	Generalmente applicabile	SI     SI     SI     SI	

		vi. mantenimento al minimo delle aree esterne raschiate per ridurre il rumore delle pale dei trattori.		SI	
d	Apparecchiature a bassa rumorosità	Queste includono attrezzature quali: i. ventilatori ad alta efficienza se non è possibile o sufficiente la ventilazione naturale ii. pompe e compressori iii. sistema di alimentazione che riduce lo stimolo prealimentare (per esempio tramogge, alimentatori passivi ad libitum, alimentatori compatti	La BAT 10 d iii. è applicabile solo agli allevamenti di suini. Gli alimentatori passivi ad libitum sono applicabili solo in caso di attrezzature nuove o sostituite o se gli animali non richiedono un'alimentazione razionata.	SI  SI SI	
e	Apparecchiature per il controllo del rumore.	Ciò comprende: i. riduttori di rumore; ii. isolamento dalle vibrazioni; iii. confinamento delle attrezzature rumorose (per esempio mulini, convogliatori pneumatici); iv. insonorizzazione degli edifici.	L'applicabilità può essere limitata dai requisiti di spazio nonché da questioni di salute e sicurezza.  Non applicabile ai materiali fonoassorbenti che impediscono la pulizia efficace dell'impianto.	NO SI  NO  SI	Non pertinente  Non pertinente
f	Procedure antirumore.	La propagazione del rumore può essere ridotta inserendo ostacoli fra emittenti e riceventi.	Può non essere generalmente applicabile per motivi di sicurezza biologica.	NO	Non pertinente

### 1.8 Emissioni di polveri

BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ( <sup>1</sup> )	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione. A tal fine è possibile usare una combinazione delle seguenti tecniche:			
1.	1. Usare una lettiera più grossolana (per esempio paglia intera o trucioli di legno anziché paglia tagliata);	La paglia lunga non è applicabile ai sistemi basati sul liquame.	SI	
	2. Applicare lettiera fresca mediante una tecnica a bassa produzione di polveri (per esempio manualmente);	Generalmente applicabile	NO	
	3. Applicare l'alimentazione ad libitum	Generalmente applicabile	SI	
	4. Usare mangime umido, in forma di pellet o aggiungere ai sistemi di alimentazione a secco materie prime oleose o leganti	Generalmente applicabile	SI	

	5. Munire di separatori di polveri i depositi di mangime secco a riempimento pneumatico;	Generalmente applicabile	NO	Non applicabile
	6. Progettare e applicare il sistema di ventilazione con una bassa velocità dell'aria nel ricovero.	L'applicabilità può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali	SI	Quando possibile in base alle condizioni climatiche
b	Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici applicando una delle seguenti tecniche:			
1	Nebulizzazione d'acqua	L'applicabilità può essere limitata dalla sensazione di diminuzione termica provata dagli animali durante la nebulizzazione, in particolare in fasi sensibili della vita dell'animale e/o nei climi freddi e umidi. L'applicabilità può inoltre essere limitata nel caso dei sistemi a effluente solido alla fine del periodo di allevamento a causa delle elevate emissioni di ammoniaca.	SI	
2	Nebulizzazione di olio	Applicabile solo negli allevamenti di pollame con volatili di età maggiore a circa 21 giorni. L'applicabilità negli impianti con galline ovaiole può essere limitata dal rischio di contaminazione delle attrezzature presenti nel ricovero	NO	Non applicabile
3	Ionizzazione	Può non essere applicabile agli allevamenti di suini o agli allevamenti di pollame esistenti per motivi tecnici e/o economici.	NO	Non applicabile
c	Trattamento dell'aria esausta mediante un sistema di trattamento aria, quale:		NO	Non applicabile
1	Separatore d'acqua	Applicabile solo agli impianti muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NO	Non applicabile
2	Filtro a secco	Applicabile solo agli allevamenti di pollame muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NO	Non applicabile
3	Scrubber ad acqua	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	Non applicabile
4	Scrubber con soluzione acida		NO	Non applicabile
5	Bioscrubber (o filtro irrorante biologico)		NO	Non applicabile
6	Sistema di trattamento aria a due o tre fasi		NO	Non applicabile

7	Biofiltro	<p>Applicabile unicamente agli impianti a liquame.</p> <p>È necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri.</p> <p>Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.</p> <p>Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.</p>	NO	Non applicabile
<p>(<sup>1</sup>) Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.3 e 4.11</p>				

### 1.9 Emissioni di odori

BAT 12. Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
<p>la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;</li> <li>ii. un protocollo per il monitoraggio degli odori;</li> <li>iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati;</li> <li>iv. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione;</li> <li>v. un riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.</li> </ul>	BAT 12 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili è probabile e/o comprovato	<p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>SI</p> <p>NO</p>	Ad oggi non vi sono state segnalazioni di molestie olfattive

BAT 13. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni/gli impatti degli odori provenienti da un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ( <sup>1</sup> )	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/impianto e i recettori sensibili.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole o agli impianti esistenti.	NO	Impianto esistente

b	<p>Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti (per esempio evitare gli spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione di pavimenti parzialmente fessurati),</li> <li>- ridurre le superfici di emissione di degli effluenti di allevamento (per esempio usare travetti di metallo o plastica, canali con una ridotta superficie esposta agli effluenti di allevamento),</li> <li>- rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno,</li> <li>- ridurre la temperatura dell'effluente (per esempio mediante il raffreddamento del liquame) e dell'ambiente interno,</li> <li>- diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento,</li> <li>- mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera.</li> </ul>	<p>La diminuzione della temperatura dell'ambiente interno, del flusso e della velocità dell'aria può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali.</p> <p>La rimozione del liquame mediante ricircolo non è applicabile agli allevamenti di suini ubicati presso recettori sensibili a causa dei picchi odorigeni.</p> <p>Cfr. applicabilità ai ricoveri zootecnici in BAT 30, BAT 31, BAT 32, BAT 33 e BAT 34.</p>	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>SI</p> <p>SI</p>	<p>Non pertinente</p> <p>Non pertinente</p>
c	<p>Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aumentare l'altezza dell'apertura di uscita (per esempio oltre l'altezza del tetto, camini, deviando l'aria esausta attraverso il colmo anziché la parte bassa delle pareti),</li> <li>- aumentare la velocità di ventilazione dell'apertura di uscita verticale,</li> <li>- collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione),</li> <li>- aggiungere coperture di deflessione sulle aperture per l'aria esausta ubicate nella parti basse delle pareti per deviare l'aria esausta verso il suolo,</li> <li>- disperdere l'aria esausta sul lato del ricovero zootecnico opposto al recettore sensibile,</li> <li>- allineare l'asse del colmo di un edificio a ventilazione naturale in posizione trasversale rispetto alla direzione prevalente del vento.</li> </ul>	<p>L'allineamento dell'asse del colmo non è applicabile agli impianti esistenti.</p>	<p>NO</p> <p>NO</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>NO</p>	<p>Sarà applicata la ventilazione longitudinale</p> <p>Non pertinente</p> <p>Barriera con sistema del tipo "water trap"</p> <p>I ventilatori sono dotati di serrande di deflessione</p> <p>Non pertinente</p>

d	<p>Usò di un sistema di trattamento aria quale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bioscrubber (o filtro irrorante biologici);</li> <li>2. Biofiltro;</li> <li>3. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi</li> </ol>	<p>Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. Il biofiltro è applicabile unicamente agli impianti a liquame. Per un biofiltro è necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri.</p>	<p>NO NO NO</p>	<p>Non applicabile Non applicabile Non applicabile</p>
e	<p>Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:</p>			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coprire il liquame o l'effluente solido durante lo stoccaggio;</li> </ol>	<p>Cfr. applicabilità di BAT 16.b per il liquame. Cfr. applicabilità di BAT 14.b per l'effluente solido.</p>	<p>SI</p>	<p>Le acque reflue sono stoccate in vasche a tenuta. La concimaia è coperta con struttura fissa</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Localizzare il deposito tenendo in considerazione la direzione generale del vento e/o adottare le misure atte a ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra del deposito (per esempio alberi, barriere naturali);</li> </ol>	<p>Generalmente applicabile</p>	<p>SI</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.</li> </ol>	<p>Generalmente applicabile</p>	<p>NO</p>	<p>Non pertinente</p>
f	<p>Trasformare gli effluenti di allevamento mediante una delle seguenti tecniche per minimizzare le emissioni di odori durante o prima dello spandimento agronomico:</p>			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Digestione aerobica (aerazione) del liquame;</li> </ol>	<p>Cfr. applicabilità di BAT 19.d.</p>	<p>NO</p>	<p>Non pertinente</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Compostaggio dell'effluente solido;</li> </ol>	<p>Cfr. applicabilità di BAT 19.f.</p>	<p>NO</p>	<p>Non pertinente</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Digestione anaerobica.</li> </ol>	<p>Cfr. applicabilità di BAT 19.b.</p>	<p>NO</p>	<p>Non pertinente</p>
g	<p>Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:</p>			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame;</li> </ol>	<p>Cfr. applicabilità di BAT 21.b, BAT 21.c o BAT 21.d.</p>	<p>SI</p>	<p>Spandimento a bande per acque reflue</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile.</li> </ol>	<p>Cfr. applicabilità di BAT 22.</p>	<p>SI</p>	
<p>(<sup>1</sup>) Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.4 e 4.11</p>				



### 1.10 Emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido

BAT 14. Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido.	Generalmente applicabile	SI	
b	Coprire i cumuli di effluente solido.	Generalmente applicabile quando l'effluente solido è secco o pre-essiccato nel ricovero zootecnico. Può non essere applicabile all'effluente solido non essiccato se vi sono aggiunte frequenti al cumulo.	SI	Stoccaggio in concimaia. La concimaia è coperta con struttura fissa
c	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile.	NO	La concimaia è coperta con struttura fissa
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5				

BAT 15. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito, nel seguente ordine di priorità.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile	NO	La concimaia è coperta con struttura fissa
b	Utilizzare un silos in cemento per lo stoccaggio dell'effluente solido.	Generalmente applicabile.	NO	Platea esistente
c	Stoccare l'effluente solido su una pavimentazione solida impermeabile con un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo.	Generalmente applicabile.	SI	Platea esistente
d	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile	SI	
e	Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso.	Applicabile solo ai cumuli a piè di campo temporanei destinati a mutare ubicazione ogni anno.	NO	Non pertinente
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5				

### 1.11 Emissioni da stoccaggio di liquame

BAT 16. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dal **deposito di stoccaggio del liquame**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante l'utilizzo di una combinazione delle seguenti tecniche:			
	1. Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del deposito di stoccaggio del liquame;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti. Può non essere applicabile ai depositi di stoccaggio del liquame eccessivamente elevati a causa dei maggiori costi e dei rischi di sicurezza.	NO	Non pertinente
c	2. Ridurre la velocità del vento e lo scambio d'aria sulla superficie del liquame impiegando il deposito a un livello inferiore di riempimento;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti.	NO	Non pertinente
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
b	Coprire il deposito di stoccaggio del liquame. A tal fine è possibile usare una delle seguenti tecniche			
	1. Copertura rigida;	Può non essere applicabile agli impianti esistenti per considerazioni economiche e limiti strutturali per sostenere il carico supplementare.	SI	Applicata solo ai pozzetti di raccolta delle acque reflue di lavaggio e al pozzetto del colaticcio
	2. Coperture flessibili;	Le coperture flessibili non sono applicabili nelle zone in cui le condizioni meteorologiche prevalenti possono comprometterne la struttura.	NO	Non pertinente
	3. Coperture galleggianti, quali: - pellet di plastica, - materiali leggeri alla rinfusa, - coperture flessibili galleggianti, - piastrelle geometriche di plastica, - copertura gonfiata ad aria, - crostone naturale, - paglia.	L'uso di pellet di plastica, di materiali leggeri alla rinfusa e di piastrelle geometriche di plastica non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale.	NO	Non pertinente

		<p>L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe.</p> <p>La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca. Il crostone naturale non è applicabile a depositi di stoccaggio in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.</p>		
c	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.6.1 e 4.12.3.				

BAT 17. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da una **vasca in terra di liquame (lagone)**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
b	<p>Coprire la vasca in terra di liquame (lagone), con una copertura flessibile e/o galleggiante quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fogli di plastica flessibile,</li> <li>- materiali leggeri alla rinfusa,</li> <li>- crostone naturale,</li> <li>- paglia.</li> </ul>	<p>I fogli di plastica possono non essere applicabili ai lagoni esistenti di grandi dimensioni per motivi strutturali.</p> <p>La paglia e i materiali leggeri alla rinfusa possono non essere applicabili ai lagoni di grandi dimensioni se la dispersione dovuta al vento non consente di mantenere interamente coperta la superficie del lagone.</p> <p>L'uso di materiali leggeri alla rinfusa non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale.</p> <p>L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe.</p>	NO	Non pertinente

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
		La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca. Il crostone naturale non è applicabile ai lagoni in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.		
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.6.1				

BAT 18. Per prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivate dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
b	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami; durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
c	Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame (per esempio fosse, canali, drenaggi, stazioni di pompaggio).	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
d	Stoccare il liquame in vasche in terra (lagone) con base e pareti impermeabili per esempio rivestite di argilla o plastica (o a doppio rivestimento).	Generalmente applicabile ai lagoni	NO	Non pertinente
e	Installare un sistema di rilevamento delle perdite, per esempio munito di geomembrana, di strato drenante e di sistema di tubi di drenaggio.	Applicabile unicamente ai nuovi impianti.	NO	Non pertinente
f	Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 3.1.1 e 4.6.2.				

### 1.12 Trattamento in loco degli effluenti di allevamento

BAT 19. Se si applica il trattamento in loco degli effluenti di allevamento, per ridurre le emissioni di azoto, fosforo, odori e agenti patogeni nell'aria e nell'acqua nonché agevolare lo stoccaggio e/o lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, la BAT consiste nel trattamento degli effluenti di allevamento applicando una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Separazione meccanica del liquame. Ciò comprende per esempio: <ul style="list-style-type: none"> <li>- separatore con pressa a vite,</li> <li>- separatore di decantazione a centrifuga,</li> <li>- coagulazione-flocculazione,</li> <li>- separazione mediante setacci,</li> <li>- filtro-pressa.</li> </ul>	Applicabile unicamente se: è necessaria una riduzione del contenuto di azoto e fosforo a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento, gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli. L'uso di poliacrilammide come flocculante può non essere applicabile a causa del rischio di formazione di acrilammide.	NO	Non pertinente
b	Digestione anaerobica degli effluenti di allevamento in un impianto di biogas.	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.	NO	Non pertinente
c	Utilizzo di un tunnel esterno per essiccare gli effluenti di allevamento.	Applicabile solo agli effluenti di allevamento provenienti da impianti con galline ovaiole. Non applicabile agli impianti esistenti privi di nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento.	NO	Non pertinente
d	Digestione aerobica (aerazione) del liquame.	Applicabile solo se la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico. Nei climi freddi d'inverno può essere difficile mantenere il livello di aerazione necessario.	NO	Non pertinente
e	Nitrificazione-denitrificazione del liquame.	Non applicabile unicamente ai nuovi impianti/alle nuove aziende agricole.	NO	Non pertinente

		Applicabile unicamente agli impianti/alle aziende agricole esistenti se è necessario rimuovere l'azoto a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento.		
f	Compostaggio dell'effluente solido.	Applicabile unicamente se: - gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli, - la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico, - vi è spazio sufficiente nell'azienda agricola per creare andane.	NO	Non pertinente
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.7				

### 1.13 Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento

BAT 20. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicata SI/NO	Note
a	Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento; per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione: - il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo, - le condizioni climatiche, il drenaggio e l'irrigazione del campo, - la rotazione colturale, - le risorse idriche e zone idriche protette.	SI	
b	Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e: 1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi ecc.;	SI	
	2. le proprietà limitrofe (siepi incluse).		
c	Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è un rischio significativo di deflusso. In particolare, gli effluenti di allevamento non sono applicati se: 1. il campo è inondato, gelato o innevato; 2. le condizioni del suolo (per esempio impregnazione d'acqua o compattazione) in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso; 3. il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste.	SI	

d	Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo (per esempio il contenuto di nutrienti), i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del campo suscettibili di causare un deflusso.	SI	
e	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture.	SI	
f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario.	SI	
g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite.	SI	Pavimentazione del capannone e piazzale di carico in c.a.
h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato	SI	

BAT 21. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ( <sup>1</sup> )	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Diluizione del liquame, seguita da tecniche quali un sistema di irrigazione a bassa pressione	Non applicabile a colture destinate a essere consumate crude a causa del rischio di contaminazione. Non applicabile se il suolo non consente un'infiltrazione rapida del liquame diluito nel terreno. Non applicabile se le colture non richiedono irrigazione. Applicabile a campi facilmente collegati all'azienda agricola mediante tubi.	NO	Non pertinente
b	Spandimento a bande applicando una delle seguenti tecniche: 1. Spandimento a raso in strisce; 2. Spandimento con scarificazione;	L'applicabilità può essere limitata da un contenuto di paglia nel liquame troppo elevato o se il contenuto di materia secca del liquame è superiore al 10%. Lo spandimento con scarificazione non è applicabile alle colture arabili a file strette in crescita;	SI	Per la distribuzione delle acque post maturazione: spandimento a raso in strisce
c	Iniezione superficiale (solchi aperti).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Applicabilità limitata se le colture possono essere danneggiate dai macchinari.	NO	Non pertinente

d	Iniezione profonda (solchi chiusi).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Non applicabile durante il periodo vegetativo delle colture. Non applicabile ai prati, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina.	NO	Non pertinente
e	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
<sup>(1)</sup> Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.8.1 4.12.3 .				

BAT 22. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di effluenti di allevamento.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nell'incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile. L'incorporazione degli effluenti di allevamento sparsi sulla superficie del suolo è effettuata mediante aratura o utilizzando altre attrezzature di coltura, quali erpici a denti o a dischi, a seconda del tipo e delle condizioni del suolo. Gli effluenti di allevamento sono interamente mescolati al terreno o interrato. Lo spandimento dell'effluente solido è effettuato mediante un idoneo spandiletame (per esempio a disco frantumatore anteriore, spandiletame a scarico posteriore, il diffusore a doppio uso). Lo spandimento agronomico del liquame è effettuato a norma di BAT 21	Non applicabile ai prati o all'agricoltura conservativa, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina. Non applicabile a terreni con colture suscettibili di essere danneggiate dall'incorporazione di effluenti di allevamento. L'incorporazione di liquame non è applicabile dopo lo spandimento agronomico per mezzo di iniezioni superficiali o profonde.	SI	

Tabella 1.3

**Intervallo tra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT**

Parametro	Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT (ore)
Intervallo	0 <sup>(1)</sup> – 4 <sup>(2)</sup>
<sup>(1)</sup> Il valore più basso dell'intervallo corrisponde all'incorporazione immediata.	
<sup>(2)</sup> Il limite superiore dell'intervallo può arrivare a 12 ore se le condizioni non sono propizie a un'incorporazione più rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari	

**1.14 Emissioni provenienti dall'intero processo**

BAT 23. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento suini (scrofe incluse) o pollame.

Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nella stima o nel calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.	SI	



### 1.15 Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo

BAT 24. La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	SI	
b	b Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo.			NO	
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.1					

BAT 25. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	NO	
b	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Ogniquale volta vi siano modifiche sostanziali di almeno uno dei seguenti parametri: a) il tipo di bestiame allevato nell'azienda agricola; b) il sistema di stabulazione.	Applicabile unicamente alle emissioni provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	NO	
c	c Stima mediante i fattori di emissione..	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile	SI	
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.2					

BAT 26. La BAT consiste nel monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando: <ul style="list-style-type: none"> <li>- norme EN (per esempio mediante olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione di odori),</li> <li>- se si applicano metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (per esempio misurazione/stima dell'esposizione all'odore, stima dell'impatto dell'odore), è possibile utilizzare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.</li> </ul>	BAT 26 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati.	NO  NO	Non vi sono segnalazioni di molestie olfattive

BAT 27. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta l'anno	Applicabile unicamente alle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	NO	
b	Stima mediante i fattori di emissione.	Una volta l'anno	Questa tecnica può non essere di applicabilità generale a causa dei costi di determinazioni dei fattori di emissione.	NO	Non applicata a causa dei costi di determinazione dei fattori di emissione
<sup>(1)</sup> Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.9.1 e 4.9.2					

BAT 28. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e/o odori provenienti da ciascun ricovero zootecnico munito di un sistema di trattamento aria, utilizzando tutte le seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Verifica delle prestazioni del sistema di trattamento aria mediante la misurazione dell'ammoniaca, degli odori e/o delle polveri in condizioni operative pratiche, secondo un protocollo di misurazione prescritto e utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta	Non applicabile se il sistema di trattamento aria è stato verificato in combinazione con un sistema di stabulazione analogo e in condizioni operative simili.	NO	L'impianto è dotato di sistema di abbattimento di polveri e odori, ma non è possibile la misurazione dei parametri secondo i metodi EN
b	Controllo del funzionamento effettivo del sistema di trattamento aria (per esempio mediante registrazione continua dei parametri operativi o sistemi di allarme).	Giornalmente	Generalmente applicabile	NO	L'impianto è dotato di sistema di abbattimento di polveri e odori, ma non è possibile la misurazione dei parametri secondo i metodi EN
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezioni 4.9.3					

BAT 29. La BAT consiste nel monitoraggio dei seguenti parametri di processi almeno una volta ogni anno.

	Parametro	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Consumo idrico	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. I principali processi ad alto consumo idrico nei ricoveri zootecnici (pulizia, alimentazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo idrico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete idrica	SI	

b	Consumo di energia elettrica	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. Il consumo di energia elettrica dei ricoveri zootecnici è monitorato distintamente dagli altri impianti dell'azienda agricola. I principali processi ad alto consumo energetico nei ricoveri zootecnici (riscaldamento, ventilazione, illuminazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo energetico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete elettrica.	SI	
c	Consumo di carburante	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture.	Generalmente applicabile	SI	
d	Numero di capi in entrata e in uscita, nascite e morti comprese se pertinenti.	Registrazione mediante per esempio registri esistenti.		SI	
e	Consumo di mangime	Registrazione mediante per esempio fatture o registri esistenti.		SI	
f	Generazione di effluenti di allevamento	Registrazione mediante per esempio registri esistenti		SI	

Capitolo 2 non pertinente: è relativo alle conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di suini

### 3. Conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di pollame

#### 3.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per pollame

3.1.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre

BAT 31. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Rimozione degli effluenti di allevamento e mediante nastri trasportatori (anche in caso di sistema di gabbie modificate) con almeno: — una rimozione per settimana con essiccazione ad aria, oppure —due rimozioni per settimana senza essiccazione ad aria.	I sistemi di gabbie modificate non sono applicabili alle pollastre e ai polli da carne riproduttori. I sistemi di gabbie non modificate non sono applicabili alle galline ovaiole.	NO	Non pertinente – Allevamento di broilers a terra

b	In caso di gabbie non modificate			
	0. Sistema di ventilazione forzata e rimozione infrequente degli effluenti di allevamento (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio: - realizzando un elevato contenuto di materia secca negli effluenti di allevamento, - un sistema di trattamento aria.	Non applicabile ai nuovi impianti, a meno che non siano muniti di un sistema di trattamento aria.	NO	Non pertinente – Allevamento di broilers a terra
	1. Nastro trasportatore o raschiatore (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	L'applicabilità agli impianti esistenti può essere limitata dal requisito di revisione completa del sistema di stabulazione.	NO	Non pertinente – Allevamento di broilers a terra
	2. Essiccazione ad aria forzata dell'effluente mediante tubi (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	La tecnica può essere applicata solo agli impianti aventi spazio a sufficienza sotto i travetti.	NO	Non pertinente – Allevamento di broilers a terra
	3. Essiccazione ad aria forzata degli effluenti di allevamento mediante pavimento perforato (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi.	NO	Non pertinente – Allevamento di broilers a terra
	4. Nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento (voliere).	L'applicabilità agli impianti esistenti dipende dalla larghezza del ricovero.	NO	Non pertinente – Allevamento di broilers a terra
	5. Essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente – Allevamento di broilers a terra
c	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 0. Scrubber con soluzione acida; 1. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 2. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	Non pertinente – Allevamento di broilers a terra
<sup>(1)</sup> Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.1				

Tabella 3.1

**BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole**

Parametro	Tipo di stabulazione	BAT-AEL (Kg NH <sub>3</sub> /posto animale/anno)
Ammoniaca espressa come NH <sub>3</sub>	Sistema di gabbie	0,02 – 0,08
	Sistema alternativo alle gabbie	0,02 – 0,13 <sup>(1)</sup>
<sup>(1)</sup> Per gli impianti esistenti che usano un sistema di ventilazione forzata e una rimozione infrequente dell'effluente (in caso di lettiera profonda con fossa profonda per gli effluenti di allevamento), in combinazione con una misura che consenta di realizzare un elevato contenuto di materia secca nell'effluente, il limite superiore del BAT-AEL è 0,25 kg NH <sub>3</sub> /posto animale/anno.		
Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica		

3.1.2 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per polli da carne

BAT 32. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Generalmente applicabile	SI	
b	Sistema di essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dei sistemi di essiccazione ad aria forzata dipende dall'altezza del soffitto. I sistemi di essiccazione ad aria forzata possono non essere applicabili nei climi caldi, a seconda della temperatura interna.	NO	
c	Ventilazione naturale con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	La ventilazione naturale non è applicabile agli impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. La ventilazione naturale può non essere applicabile nella fase iniziale dell'allevamento dei polli da carne e in caso di condizioni climatiche estreme.	SI	Quando possibile (stagioni intermedie)
d	Lettieria su nastro trasportatore per gli effluenti ed essiccazione ad aria forzata (in caso di sistema di pavimento a piani sovrapposti).	Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dipende dall'altezza delle pareti.	NO	Non pertinente
e	Pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combideck).	Per gli impianti esistenti l'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.	NO	Non pertinente
f	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	Non pertinente

<sup>(1)</sup> Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.2

Tabella 3.2

**BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne aventi un peso finale fino a 2,5 kg**

Parametro	BAT-AEL <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> (Kg NH <sub>3</sub> /posto animale/anno)
Ammoniaca espressa come NH <sub>3</sub>	0,02 – 0,08

<sup>(1)</sup> Il BAT-AEL può non essere applicabile ai seguenti tipi di pratiche agricole: estensivo al coperto, all'aperto, rurale all'aperto e rurale in libertà, a norma delle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46).

<sup>(2)</sup> Il valore più basso dell'intervallo è associato all'utilizzo di un sistema di trattamento aria.

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.

Paragrafo 3.1.3 BAT 33 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per anatre.

Paragrafo 3.1.4 BAT 34 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per tacchini.

Il capitolo 4 è relativo alla descrizione delle tecniche.

# ALLEGATO B

## LIMITI E PRESCRIZIONI

Il Gestore SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA MOSOLO MARCO E VALENTINA S.S. è autorizzato a svolgere l'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006 "allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame", presso l'installazione sita in via Cuarde, 17, loc. Raschiacco, nel Comune di Faedis (UD), a condizione che rispetti quanto di seguito prescritto:

1. la capacità produttiva massima per ciclo è pari a 62.320 posti pollame per una superficie utilizzabile complessiva di 2.636,73 m<sup>2</sup>;
2. alla fine dei lavori il Gestore deve effettuare le misurazioni degli impatti acustici derivanti dagli impianti di ventilazione nel periodo di massimo funzionamento (luglio – agosto) ed alla massima potenza (step 5) con l'impianto di trattamento dell'aria funzionante con la stessa modalità (step 5). Entro 60 giorni dalla rilevazione il Gestore deve trasmettere i risultati di tali misure all'Autorità competente e ad ARPA;
3. la concimaia deve essere dotata di copertura, garantendo l'allontanamento di tutte le acque piovane e l'arieggiamento degli effluenti. Entro 30 giorni dalla data della presente autorizzazione il Gestore deve trasmettere all'Autorità competente e ad ARPA la relativa documentazione tecnica (relazione illustrativa, tavole di progetto) ai fini della sua valutazione;
4. relativamente alle acque di risulta dell'impianto di abbattimento delle polveri, definite come acque reflue:
  - l'impianto di trattamento dell'aria deve essere alimentato solo con acqua priva di qualsiasi additivo;
  - deve essere garantita la non miscelazione con effluenti zootecnici;
  - per ogni tipologia di terreno in cui si effettuerà l'utilizzo agronomico, devono essere valutate le caratteristiche pedologiche (almeno salinità e drenabilità) in cui queste vengono impiegate, tali valutazioni devono essere allegate al Piano di Utilizzo Agronomico (PUA);
  - per ogni appezzamento di terreno impiegato per l'utilizzo agronomico delle acque reflue deve essere elaborato un bilancio idrico oppure rilevato il potenziale idrico al fine di applicare quantitativi di acque reflue non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture. Tali informazioni devono essere riportate in un documento mantenuto in Azienda, a disposizione degli organi di controllo;
  - devono essere effettuate periodiche analisi delle acque reflue per verificare i quantitativi presenti di sostanze nutritive e l'eventuale presenza di sostanze pericolose, come previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegato. Qualora venisse rinvenuta la presenza di sostanze pericolose, deve essere data tempestiva comunicazione all'Autorità competente e all'ARPA, deve essere interrotta l'applicazione in campo e si deve provvedere a smaltire tali acque come rifiuto;
5. l'impianto di abbattimento delle polveri deve essere dotato di copertura e le vasche di raccolta delle acque di risulta devono avere una capacità utile di almeno 48,4 m<sup>3</sup> (33,5 m<sup>3</sup> per il capannone 1 e 14,9 m<sup>3</sup> per il capannone 2), sufficiente a contenere gli effluenti prodotti in 4 mesi. Entro 30 giorni dalla data della presente autorizzazione il Gestore deve trasmettere all'Autorità competente e ad ARPA la relativa documentazione tecnica (relazione illustrativa, tavole di progetto) ai fini della sua valutazione;
6. nel caso in cui venisse installato il gruppo elettrogeno di emergenza ed il relativo serbatoio di gasolio, il Gestore deve presentare apposita istanza all'Autorità competente e, ai sensi dell'art. 29sexies, comma 9quinquies del D. Lgs. 152/2006, una nuova Relazione di riferimento;
7. la vasca Imhoff deve essere collocata ad almeno 10 m di distanza da qualunque condotta destinata all'acqua potabile o devono essere adottate adeguate precauzioni di almeno pari efficacia, da concordare preventivamente all'inizio dell'attività di allevamento con Regione e ARPA FVG;
8. il Gestore deve trasmettere all'Autorità competente in materia di AIA ogni eventuale variazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA);
9. l'allevamento deve mettere in atto congrui e dimostrabili programmi di derattizzazione e di lotta alla proliferazione delle mosche.



Si raccomanda, inoltre, di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 14 del D.P.Reg. n. 03/Pres d.d. 11/01/2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso.

# ALLEGATO C

## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

### DISPOSIZIONI GENERALI

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) stabilisce, in conformità alle indicazioni dell'art. 29 del D. Lgs. 152/2006, la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del Gestore e l'attività svolta dalle autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

Il monitoraggio è finalizzato a:

- verifica e contenimento delle emissioni, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale.

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

### Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

### Guasto, avvio e fermata

In caso di malfunzionamenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente il Gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

### Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantiscono la conformità dell'impianto all'AIA – quali, ad esempio, depositi di stoccaggio dei liquami, pompe, miscelatori, sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, sistemi di ventilazione, silos – devono essere ispezionati regolarmente e mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

### Accesso al sito aziendale

Il Gestore deve garantire al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda, nel rispetto delle norme vigenti.

### Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail [autocontrolli.aia@arpa.fvg.it](mailto:autocontrolli.aia@arpa.fvg.it) i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo. Tutti i dati richiesti nella scheda "Dati ciclo" caricata da ARPA dovranno essere consolidati entro 90 giorni dal termine di ogni ciclo, mentre il consolidamento di tutte le altre schede e della relazione annuale dovrà essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno. Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

## ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

## PARAMETRI DA MONITORARE

### 1.1 Consumo materie prime e prodotti

Elencare tutte le materie prime che entrano nel ciclo produttivo.

**Tab. 1.1.1** – Materie prime

Denominazione	Modalità di stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Tipo di controllo	Fonte dato
Alimenti (schede tecniche)	Es. silos, sacconi	Alimentazione	t/anno	Ogni ricezione o ogni 2 mesi	Visivo su quantità	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Disinfettanti (schede tecniche)	Es. taniche, contenitori in plastica, ecc.	Disinfezione fine ciclo	kg/anno	Ogni ricezione o ogni 2 mesi	Visivo	Contabilità e registro

**Tab. 1.1.2** – Prodotti finiti e sottoprodotti

Denominazione	Peso unitario	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Capi in entrata	kg	Unità	In ingresso	Registro
Capi morti	kg	Unità	A fine ciclo	Registro
Carne prodotta	kg	kg	A fine ciclo	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Peso vivo presente al primo sfooltimento	kg	kg	Fine ciclo e annuale	Registro
Durata ciclo		Giorni/ciclo	Fine ciclo	Registro

### 1.2 Consumo risorse idriche

**Tab. 1.2.1** – Risorse idriche

Tipologia di approvvigionamento	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Acquedotto	Alimentazione, lavaggi	m <sup>3</sup>	A fine ciclo/anno	Contatore e registro

### 1.3 Consumo energia

Tab. 1.3.1 – Energia

Descrizione	Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Energia importata da rete esterna	Energia elettrica	MWh/a o TEP	A fine ciclo	Contatore e registro
Energia autoprodotta	Energia elettrica	MWh/a o TEP	A fine ciclo/anno	Contatore e registro
Combustibili	Gasoli, GPL, ecc.	m <sup>3</sup>	A fine ciclo/anno	Contabilità aziendale/registro (as celta del gestore)

### 1.4 Azoto e fosforo escreti

I quantitativi di azoto e fosforo escreti sono determinati, con frequenza almeno annuale, mediante l'utilizzo di uno dei seguenti metodi:

- bilancio di massa (apporti mediante gli alimenti al netto del contenuto delle produzioni);
- stima mediante analisi degli effluenti.

Il gestore per determinare i quantitativi sulla base di calcoli di bilancio di massa può, nel caso ritenga opportuno, avvalersi di sistemi informatici quali ad esempio Bat-Tool o fogli Excel predisposti da altre Amministrazioni.

Per le acque reflue derivanti dal sistema di trattamento dell'aria, devono essere eseguite le seguenti rilevazioni/annotazioni:

Tab. 1.4.1 – Acque reflue derivanti dal trattamento aria

Parametro	Frequenza autocontrollo	UM
N <sub>totale</sub> , P	Entro un anno dalla messa in servizio, poi ogni 5 anni	g/l
Tutte le sostanze pericolose impiegate negli stabulari	Annuale	mg/l
Quantità acqua reflue impiegata	Ogni irrigazione	m <sup>3</sup>

### 1.5 Emissioni in aria

Le emissioni in aria di un allevamento sono da considerarsi di tipo diffuso, il calcolo di stima delle emissioni in aria deve essere effettuato almeno **una volta l'anno**, applicando il sistema informatico Bat-Tool oppure con metodo manuale con i coefficienti riportati nella normativa e-PRTR o nelle vigenti BREF o nelle BAT. La relazione tecnica che espliciti le modalità e i calcoli dovrà essere trasmessa annualmente con i risultati del presente Piano

### 1.6 Emissioni in acqua

Il Gestore effettua la manutenzione annuale dell'impianto di trattamento/smaltimento reflui.

## 1.7 Suolo e acque sotterranee

Monitoraggi previsti dall'art. 29-sexies, comma 6bis del D. Lgs. 152/2006.

**Tab. 1.7.1** – Suolo e acque sotterranee

Matrice	Tipo di controllo	Frequenza
Acque sotterranee	Secondo le modalità da concordare con ARPA FVG	Almeno una volta ogni 5 anni
Suolo	Secondo le modalità da concordare con ARPA FVG	Almeno una volta ogni 10 anni

## 2. Gestione

**Tab. 2** – Gestione impianto

Operazione	Tipo di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione
Pulizia superfici interne	Controllo visivo assenza di tracce del precedente ciclo	A fine ciclo	
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce di materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico	
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	Registro
Trattamento moschicidi con applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Ad ogni intervento	Registro
Verifica contenitori effluenti non palabili	Controllo impermeabilizzazione/tenuta	Quinquennale	Relazione tecnica sottoscritta da un tecnico competente
Verifica di tenuta delle superfici stoccaggio effluenti palabili	Controllo impermeabilizzazione/tenuta	Quinquennale	Relazione tecnica sottoscritta da un tecnico competente
Verifica di tenuta cisterne interrato di gasolio (se presenti)	Controllo impermeabilizzazione / tenuta	se cisterna >30 anni Annuale se cisterna >20 <30 anni Biennale se cisterna >10 <20 anni Triennale se cisterna <10 anni Quinquennale	Documento di conformità
Verifica di impermeabilizzazione dei piazzali dove vengono movimentate sostanze pericolose (piazzola carico/scarico gasolio)	Controllo impermeabilizzazione / tenuta	Quinquennale	Relazione tecnica sottoscritta da un tecnico competente
Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi di trattamento primari dei reflui domestici	Controllo/pulizia	Annuale	Registro e/o documenti di attestazione di corretto smaltimento dei residui di pulizia (FIR)
Controllo lettiera capannone 2	Visivo	Giornaliera	Registro delle eventuali anomalie

### 3. Odori

Nel caso di conclamati ed accertati disturbi causati da emissioni odorigene, su richiesta motivata del Comune, il Gestore deve effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative, anche tenendo conto delle pertinenti BAT.

### 4. Indicatori di prestazione

Il Gestore dovrà rapportare i consumi e le emissioni (espressi in fattori assoluto) all'unità di produzione annua attraverso un denominatore. Ad esempio il denominatore può essere la quantità di prodotto/anno espresso in tonnellate o i consumi o le emissioni espresse in kg di prodotto; in questo caso si indicherà il valore kg/t, in altri casi può essere più opportuno riferirli all'unità di materia prima.

**Tab. 4 – Indicatori di prestazione**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>UM</b>	<b>Metodo di misura</b>	<b>Frequenza di monitoraggio</b>
Produzione specifica di rifiuti	Quantitativo di rifiuti prodotti rispetto al numero di capi allevato	kg/capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo specifico di risorsa idrica	Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi allevato	m <sup>3</sup> /capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascun combustibile	Fabbisogno totale di combustibile utilizzato rispetto al numero di capi allevato	TEP/capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascuna fonte energetica	Fabbisogno totale di energia utilizzato rispetto al numero di capi allevato	TEP/capo/anno	Calcolo	Annuale
Produzione di effluenti (da comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti)	Quantitativo di effluenti prodotti rispetto al numero di capi allevato	m <sup>3</sup> /capo/anno	Calcolo	Annuale

### ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del Gestore, quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell'Allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti secondo le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato D.M. 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

**PROVINCIA DI UDINE**

**COMUNE DI FAEDIS**

**PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**

**Soggetto Proponente :**

**Soc. Agr. Mosolo Marco e Valentina SS**

data comunicazione 15/07/19  
variazione del 09/04/20

il professionista incaricato  
dott. for. Cristina Cossetini

Tabella 1		Calcolo della produzione di effluenti zootecnici					
consistenza aziendale	n. capi	peso vivo (kg)		produzione deiezioni (mc)		produzione di N ( t )	
		unitario	totale	unitaria (per t.p.v./anno)	totale	unitaria (kg/t. p.v./anno)	totale
Polli da carne (*)	62.320	1,0	62.320	9,50	592	250,00	15.580
<b>totali</b>	<b>62.320</b>		<b>62.320</b>		<b>592</b>		<b>15.580</b>

(\*) Dato perequato a n. 4,5 cicli/anno ( DM 5046 del 25/02/2016 , All. I, tabelle 1 e 2).

Tabella 2		Calcolo della produzione di Azoto			
<b>A) Polli da carne</b>					
Azoto al campo			kg	15.580	
<b>Produzione complessiva di lettiera integrata</b>	<b>mc/anno</b>			<b>592</b>	
concentrazione di N nell' effluente		kg/mc	26,32		disponibilità N (kg)
lettiera utilizzata a fini agronomici	mc/anno			592	15.580
lettiera ceduta a compostaggio	mc/anno			-	-



ZONA NON VULNERABILE													
Tabella 2 Piano di utilizzazione dell' Azoto su terreni in conduzione diretta												5,54	
disponibilità : conduzione diretta (S.S Mosolo Marco e Valentina)													
a. quantità di lettiera disponibile da allevamento polli			mc.	592	N al campo		15.580						
											N da effluenti zool. distribuibile		1.884
b. caratteristiche della unità omogenea suoli non irrigui - Comuni Alta Pianura - Collina													
c. Caratteristiche della rotazione - tipo			mais	70%	sau (ha)	3,88							
			vite	30%	sau (ha)	1,66							
			soja	0%	sau (ha)	-							
c.1 Altre superfici fuori rotazione													
d. coltivazione													
			mais	prec. mais	ha	3,88	prod. unit. (t./ha)		14,0				
			vite	prec. Vite	ha	1,66	prod. unit. (t./ha)		15,0				
				prec. mais	ha	-	prod. unit. (t./ha)		-				
					ha	-	prod. unit. (t./ha)		-				
						-	prod. unit. (t./ha)		-				
e. epoca di applicazione effluenti			mais	primavera		5,54							
			vite	autunno									
f. fabbisogno di N													
			mais	kg.N/t.		25,00	kg N	1.359	fabbr. Tecnico		1.281	kg.N/ha	330
			vite	kg.N/t.		8,00	kg N	199	fabbr. Tabellari		166	kg.N/ha	100
				kg.N/t.		-	kg N	-			-	kg.N/ha	-
									totali		1.558	1.447	
g. Contributi di N da precessioni colturali, meteorologia e suolo (kg)													
			N c	-	mais	vite	soja	totale contributi					
			An	155	-	-	-	155					
			N f	78	33	-	-	111					
			totale	163	22	-	-	185					
			tol/ha	86	55	-	-	141					
				52	33	-	-	25					
h. fabbisogno totale effettivo													
											Verifica N totale da conc. Organica		1.417
i. Gestione effluenti:													
			mais	conc.org.in presemmina ( mcha)	16,0	lettiere mc.	62	equiv. kg. N		1.634	kg.N/ha	421,05	
			vite	conc.org.in autunnale ( mcha)	5,0	lettiere mc.	8	equiv. kg. N		218	kg.N/ha	131,58	
				conc.org.in presemmina ( mcha)	-	lettiere mc.	-	equiv. kg. N		-	kg.N/ha	-	
				conc.org.in presemmina ( mcha)	-	lettiere mc.	-	equiv. kg. N		-	kg.N/ha	-	
				totale	70		70			1.853			
i. Efficienza													
			mais	%		0,40	kg.N efficiente		654	kg.N/ha	168,42		
			vite	%		0,40	kg.N efficiente		87	kg.N/ha	62,63		
				%		0,40	kg.N efficiente		-	kg.N/ha	-		
				%		0,40	kg.N efficiente		-	kg.N/ha	-		
							totale N org.		741	kg.N/ha	133,76		
Intervento con concimazione chimica azotata													
											Verifica su N		133,76
								totale N chimico utilizzabile (kg)			retifica per applicazione tabellare		
											F <sub>c</sub> +F <sub>o</sub> *K <sub>o</sub> +N <sub>f</sub>		
gestione concimazione chimica			mais	presemmina	kg/ha	159	kg.	619	kg.N/ha	370	40	119	464
			vite	copertura	kg/ha	87	kg.	144	kg.N/ha	153	53	34	57
					kg/ha	-	kg.	-	kg.N/ha	-	-	-	
							kg.	-	kg.N/ha	-	-	-	
							kg.	-	kg.N/ha	-	-	-	
												520	
EQUAZIONE DELL' AZOTO													
			Y x B (Tec)	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	
			coltivazione	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	
mais			1.359	-	155	163	78	654	464	155	Fc rettificato al tabellare		
vite			199	-	22	33	87	57	-	-			
vite			-	-	-	-	-	-	-	-			
vite			-	-	-	-	-	-	-	-			
vite			-	-	-	-	-	-	-	-			
totale			1.558	-	155	185	111	741	520	155	Fc rettificato al tabellare		
disponibilità residua													
Verifica di allevamento : saldo quantità di lettiera disponibile da allevamento avicolo													
			mc.	522	N al campo		13.727						

ZONA NON VULNERABILE																													
Tabella 3 Piano di utilizzazione dell' Azoto su terreni in conduzione diretta ettari																			7.02										
disponibilità : convenzione Fattori Daniela																													
a.quantità di lettieria disponibile da allevamento polli											mc.	522	N al campo								13.727								
b.caratteristiche della unità omogenea suoli non irrigui - Comuni Alta Pianura - Collina											sau (ha)		7.02								N da effluenti zoot. distribuibile		2.387						
c. Caratteristiche della rotazione - tipo											mais	24%	sau (ha)		1.70														
											vite	76%	sau (ha)		5.32														
											soja	0%	sau (ha)		-														
c.1 Altre superfici fuori rotazione											sau (ha)		-																
d. coltivazione											mais	prec. mais	ha	1,70	prod. unit.(t./ha)	14,0													
											vite	prec. Vite	ha	5,32	prod. unit.(t./ha)	15,0													
											ha		-		prod. unit.(t./ha)		-												
											ha		-		prod. unit.(t./ha)		-												
											ha		-		prod. unit.(t./ha)		-												
e. epoca di applicazione effluenti											mais			primavera		7.02													
											vite			autunno		-													
											soja					-													
f. fabbisogno di N											mais	kg.N/lt.	25,00		kg N	595	fab. Tecnico	fab. Tabellari	561					fabbisogni complessivi N/ha tabellari (YxS)		330			
											vite	kg.N/lt.	8,00		kg N	638			532							100			
															kg N	-			-							-			
															kg N	-			-							-			
															totali	1.233			1.993							-			
g. Contributi di N da precessioni culturali, meteorologia e suolo (kg)											mais		vite		soja		totale contributi												
N c											-		68		-		-										68		
An											-		34		-		-										106		
N f											-		72		-		-										135		
totale											-		169		-		-										207		
tol/ha											-		22		-		-										29		
h. fabbisogno totale effettivo																	1.026												
i. Gestione effluenti:											mais	conc.org.in presem ( mcha)		16,0	lettiere mc.	27	equiv. kg. N	716	Verifica N totale da conc. Organica		kg.N/ha	421,05							
											vite	conc.org.in presem ( mcha)		4,5	lettiere mc.	24	equiv. kg. N	630			kg.N/ha	118,42							
												conc.org.in presem ( mcha)		-	lettiere mc.	-	equiv. kg. N	-			kg.N/ha	-							
												conc.org.in presem ( mcha)		-	lettiere mc.	-	equiv. kg. N	-			kg.N/ha	-							
													totale		51		1.346			kg.N/ha	-								
i. Efficienza											mais			%	0.40	kg N efficiente	286	Verifica su N effettivo da concimazione organica		kg.N/ha	166,42								
											vite			%	0.40	kg N efficiente	252			kg.N/ha	47,37								
														%	0.40	kg N efficiente	-			kg.N/ha	-								
														%	0.40	kg N efficiente	-			kg.N/ha	-								
													totale N org.				538	Verifica su N		kg.N/ha	76,68								
Intervento con concimazione chimica azotata											totale N chimico utilizzabile (kg)						Verifica su N				retifica per applicazione tabellare								
gestione concimazione chimica											mais	copertura	kg/ha	159	kg.	271	kg.N/ha	370	-	40	119	203							
											vite	presem./copertura	kg/ha	88	kg.	469	kg.N/ha	147	-	47	41	217							
												presemina	kg/ha	-	kg.	-	kg.N/ha	-	-	-	-								
											totale																		
EQUAZIONE DELL' AZOTO											Y x B = Nc +Nf+An*(Ko x Fo)+ (Kc x Fc)																		
tipo coltivazione											Y x B (Tec) kg	Nc kg	Nf kg	An kg	Ko x Fo kg	Kc x Fc kg	saldo kg	Motivazione scarto											
mais											595	-	68	72	34	286	203	68	Fc rettificato al tabellare										
vite											638	-	-	63	106	252	217	-	Fc rettificato al tabellare										
											-	-	-	-	-	-	-	-											
											-	-	-	-	-	-	-	-											
											-	-	-	-	-	-	-	-											
totale											1.233	-	68	135	140	538	420	68	Fc rettificato al tabellare										
disponibilità residua																													
Verifica di allevamento : saldo quantità di lettieria disponibile da allevamento avicolo											mc.		471		N al campo								12.382						

ZONA NON VULNERABILE										
Tabella 4 Piano di utilizzazione dell' Azoto su terreni in conduzione diretta									ettari	35,57
disponibilità : Convenzione Filligoi Lao										
la quantità di lettiera disponibile da allevamento polli									mc.	471
									N al campo	12.382
									N da effluenti zoot. distribuibili	
b. caratteristiche della unità omogenea suoli non irrigui - Comuni Alta Pianura - Collina									sau (ha)	35,57
c. Caratteristiche della rotazione - tipo									mais	76%
									vite	5%
									orzo	10%
									soja	10%
c.1 Altre superfici fuori rotazione									sau (ha)	-
d. coltivazione									mais	27,05
									vite	1,76
									orzo	3,38
									soja	3,38
e. epoca di applicazione effluenti									totale 35,57	
									primavera	
									autunno	
									autunno	
									primavera	
f. fabbisogno di N									mais	25,00
									vite	8,00
									orzo	20,00
									soja	10,00
									totali	10.235
									fabbr. Tecnico	9.466
									fabbr. Tabellari	8.925
									kg N/ha	330
									kg N/ha	100
									kg N/ha	140
									kg N/ha	70
g. Contributi di N da precessioni culturali, meteorologia e suolo (kg)									totale contributi	
									N c	1.082
									An	35
									N f	1.139
									totale	596
									mais	22
									vite	28
									orzo	3
									soja	23
									totali	9.501
h. fabbisogno totale effettivo									9.501	
i. Gestione effluenti:									Verifica N totale da conc. Organici	
									mais	16,0
									vite	3,0
									orzo	5,0
									soja	1,0
									totali	458
									lettere mc.	433
									lettere mc.	5
									lettere mc.	17
									lettere mc.	3
									totali	458
									equiv. kg. N	11.388
									equiv. kg. N	139
									equiv. kg. N	445
									equiv. kg. N	89
									totali	12.061
i. Efficienza									Verifica su N effettivo da concimazione organica	
									mais	0,40
									vite	0,40
									orzo	0,40
									soja	0,40
									totali N org.	4.824
									kg N/ha	421,05
									kg N/ha	78,95
									kg N/ha	131,58
									kg N/ha	26,32
									kg N/ha	168,42
									kg N/ha	31,58
									kg N/ha	52,63
									kg N/ha	10,53
									kg N/ha	135,84
Intervento con concimazione chimica azotata									Verifica su N	
gestione concimazione chimica									retifica per applicazione tabellare	
									mais	150
									vite	114
									orzo	64
									soja	12
									totali	4.731
									kg/ha	4.313
									kg/ha	200
									kg/ha	217
									kg/ha	130
									kg/ha	25
									kg/ha	370
									kg/ha	40
									kg/ha unit.	119
									kg	3.251
									kg	61
									kg	251
									kg	74
									kg	57
									kg	192
									kg	3.781
EQUAZIONE DELL' AZOTO									Y x B = Nc + Nf + An + (Kc x Fc) + (Kc x Fc)	
tipo									Y x B (Tec)	Nc
coltivazione									kg	kg
mais									9.466	1.082
frumento									211	44
soja									406	9
totali									10.083	1.192
									Nf	1.139
									An	35
									K o x Fo	4.555
									Kc x Fc	3.231
									kg	1.082
									kg	38
									kg	100
									kg	228
									kg	793
disponibilità residua									Motivazione scarto	
Verifica di allevamento : satto quantità di lettiera disponibile da allevamento avicolo									Fc rettificato al tabellare	
									mc.	12
									N al campo	321





**TABELLA 7** **RIEPILOGO DATI PUA**

GESTORE	vulnerabilità zone	SUPERFICI ( ettari)		TIPOLOGIA COLTURALE - ROTAZIONE ORDINARIA ( 5 anni)					Tipologia effluenti utilizzata			
		CATASTALE	SAU	Mais	Vite	Orzo	Soja	Altro	Ligame separato suini (mc)	effluenti avicoli polli da carne (mc)	totale	
Soc.Agr. Mosolo Marco e Valentina	no	5,54	5,54	3,88	1,66	-	-	-	-	70	70	
Convenzione Fattori Daniela	no	7,02	7,02	1,70	5,32	-	-	-	-	51	51	
Convenzione Filigoi Lao	no	35,57	35,57	27,05	1,76	3,38	3,38	-	-	458	458	
Convenzione Bortolutti Danilo	no	0,58	0,58	-	-	-	-	-	-	5	5	
Convenzione Clocchiatti Silvano	no	1,77	1,77	-	1,77	-	-	-	-	8	8	
<b>Totale Z.O.</b>		<b>48,71</b>	<b>48,71</b>	<b>33,21</b>	<b>8,74</b>	<b>3,38</b>	<b>3,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>592</b>	<b>592</b>	
<b>Rotazione % ZO</b>	→			<b>68%</b>	<b>18%</b>	<b>7%</b>	<b>7%</b>					
<b>disponibilità totale effluenti</b>										mc.	<b>592</b>	<b>592</b>
										mc.	<b>0</b>	<b>0</b>
											<b>saldo</b>	mc.
											<b>scarto</b>	%

**VERIFICHE**

GESTORE	vulnerabilità zone	SAU	Azoto distribubile	Fabbisogno effettivo di Azoto	Apporto Totale di Azoto organico		Azoto organico efficiente		percentuale efficienza
		ettari	kg	kg	unitari (kg)	complessivi (kg)	unitari (kg)	complessivi (kg)	
Soc.Agr. Mosolo Marco e Valentina	no	5,54	1,884	1,417	334	1,853	134	741	40%
Convenzione Fattori Daniela	no	7,02	2,387	1,026	192	1,346	77	538	40%
Convenzione Filigoi Lao	no	35,57	12,093	9,501	339	12,061	136	4,824	40%
Convenzione Bortolutti Danilo	no	0,58	197	202	211	122	84	49	40%
Convenzione Clocchiatti Silvano	no	1,77	2,387	156	118	210	47	84	40%
<b>Totale Z.O.</b>		<b>50,48</b>	<b>18,947</b>	<b>12,303</b>	<b>309</b>	<b>15,591</b>	<b>124</b>	<b>6,236</b>	

**EQUAZIONE DELL' AZOTO**  $Y \times B = Nc + Nf + An + (Kc \times Fc) + (Kc \times Fc)$

GESTORE	SAU	Y x B	Nc	Nf	An	K o x Fo	Kc x Fc	Quantità N a saldo	Note
									ettari
Soc.Agr. Mosolo Marco e Valentina	ZO	5,54	1,558	155	185	111	741	520	155 Fc rettificato al tabellare
Convenzione Fattori Daniela	ZO	7,02	1,233	68	135	140	538	420	68 Fc rettificato al tabellare
Convenzione Filigoi Lao	ZO	35,57	10,083	1,183	1,192	676	4,824	3,781	793 Fc rettificato al tabellare
Convenzione Bortolutti Danilo	ZO	0,58	203	23	12	12	49	130	23 Fc rettificato al tabellare
Convenzione Clocchiatti Silvano	ZO	1,77	212	-	21	35	84	72	-
<b>totali</b>		<b>50,48</b>	<b>13,289</b>	<b>1,430</b>	<b>1,545</b>	<b>974</b>	<b>6,236</b>	<b>4,924</b>	<b>1,039</b>



**MODELLO DI PAGAMENTO:  
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI  
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

POSEM SDY

2. DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (\*)

**DATI ANAGRAFICI**

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA MOSOLO MARCO E VALENTINA SR.

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

FAEDIS

UD

02850160306

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

5.

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

**DATI DEL VERSAMENTO**

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (\*)

8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

T.118

PIA

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (\*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

456T

IMPOSTA DI BOLLO

96,00

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

96,00

EURO (lettere)

NOVANTA SEI / 00

**ESTREMI DEL VERSAMENTO**

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
			36091	

FIRMA

*Uli...*

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario

n. \_\_\_\_\_

cod. ABI

CAB

firma \_\_\_\_\_

166/049 05 29-09-20 Pt1

10059 €\*96,00\*

1F2YV 0059 \*\*\*

C.F. 02850160306